

## **REGOLAMENTO PER I COMUNI ASSOCIATI NELL'AMBITO S01\_3 PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE**

*Adottato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 29 giugno 2021*

### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell' Ambito territoriale S01\_3. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/2007, dal DPCM n. 159/2013 e del D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 convertito in legge n. 89 del 26 maggio 2016.

### **Art. 2 AMBITO D'APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio sanitarie per le quali si prevede la partecipazione al costo dei servizi erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A.

### **Art. 3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 convertito in legge n. 89 del 26 maggio 2016.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto secondo quanto disposto dal D.L. sopra richiamato.

### **Art. 4 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI, DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI**

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari sia di tipo domiciliare che semiresidenziale si procede individuando:

**a.** la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, da aggiornarsi ogni anno (tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati). Qualora il richiedente sia beneficiario dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18 è tenuto a compartecipare alla spesa sociale nella misura del 75% del beneficio stesso, esclusivamente per i servizi residenziali;

**b.** la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS annuale. Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie minime e massime così come stabilite alla lettera a. il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, fermo restando l'impiego del 75% dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, ove percepita:

$$Comp_{ij} = ISEE_i * C_{SO} / ISEE_o$$

*Dove:*

*Comp<sub>ij</sub> è la compartecipazione da calcolare:*

*ISEE<sub>i</sub> è l'ISEE (o reddito individuale) a cui va sottratta la soglia minima di esenzione calcolata come sopra;*

*C<sub>SO</sub> è il costo della prestazione a carico dell'Ambito e del cittadino;*

*ISEE<sub>o</sub> è la soglia massima, calcolata in base all'ammontare del trattamento della pensione INPS rinnovata annualmente e calcolata come sopra.*

### **Art. 5 ART. 2 SEXIES DEL DECRETO LEGGE N. 42 DEL 29/03/2016. ISEE DEI NUCLEI FAMILIARI CON COMPONENTI CON DISABILITÀ E ISEE SOCIO-SANITARIO**

Si riporta integralmente il testo dell'art. 2 sexies del Decreto Legge n. 42 del 29/03/2016, convertito, con modificazioni, con la L. n. 89 del 26/05/2016, per la parte qui rilevante, costituita dai commi 1, 2 e 3.

“1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.”

#### **Art. 6 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIOSANITARI**

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (per ognuno di tali figli viene calcolata una componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, ed occorre a tal fine associare la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente). Tale previsione, contenuta all'art.6 del DPCM n. 159 del 05/12/2013, consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

“Esempio: ai fini della determinazione dell'importo della retta per il ricovero in una struttura, in sede di calcolo dell'ISEE dell'anziano non autosufficiente, si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel suo nucleo mediante il calcolo della c.d. componente aggiuntiva. La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente”.

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, si applicano gli stessi criteri di calcolo delle soglie previsti per i servizi semiresidenziali e domiciliari. Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, si procede come segue:

a) nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso] inferiore alla soglia di esenzione così come definita per i servizi domiciliari o semiresidenziali, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali sociosanitari è pari al 75% della indennità stessa;

b) nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente risulti titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso] superiore alla soglia massima è tenuto a compartecipare per intero alla spesa sociale;

c) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso] compreso tra la soglia minima e la soglia massima, la formula di riferimento sarà pari a:

$$Comp_{ij} = ISEE_i * CSO/ISEE_o$$

Comuni di Pagani, San Marzano Sul  
Sarno, San Valentino Torio e Sarno

dove:

*Comp<sub>ij</sub> rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto;*

*ISEE<sub>i</sub> rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente, al netto della soglia minima;*

*CSO rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;*

*ISEE<sub>o</sub> rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.*

In quest'ultimo caso, se il richiedente è beneficiario di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, è tenuto a compartecipare oltre che secondo la su indicata formula anche con il 75% dell'accompagnamento.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula al valore I.S.E.E. va sostituito il reddito individuale.

#### **Art. 7 MODALITÀ DI ACCESSO PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE**

L'accesso ai servizi sociosanitari avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato da parte delle Unità di Valutazione Integrate. La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, relativa al valore ISE e ISEE va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale o ai Servizi Sociali Professionali del Comune di residenza, che provvedono all'invio al servizio sociale professionale per l'istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità di Valutazione. La domanda deve essere finalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679. I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. L'Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio e redige apposito verbale. L'UVI provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico. L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell'utente, o suo tutore, curatore o amministratore di sostegno, informato sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

#### **Art. 8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta conformemente al modello-tipo di cui alla DSU prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 CONTROLLI**

Il Servizio Sociale del Comune di residenza controllerà, anche campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi. L'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale.

#### **Art. 10 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 e del Regolamento UE n. 2016/679, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.